

Oggetto: SI.CAMERA S.C.R.L. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 12/11/2025

Il Presidente riferisce che è pervenuta la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l. (in breve Si.Camera) per il prossimo 12 novembre, alle ore 11.00. L'assemblea è convocata per deliberare su un unico punto all'ordine del giorno: la trasformazione della società da società consortile a responsabilità limitata a società a responsabilità limitata. La società ha trasmesso una relazione illustrativa circa le motivazioni della proposta di modifica e il testo dello statuto con evidenziate le modifiche. Prima di illustrare le modifiche proposte, il Presidente ricorda che l'operazione oggetto dell'assemblea si configura come una trasformazione eterogenea disciplinata dall'art. 2500-novies del codice civile e pertanto l'effettiva trasformazione da società consortile a s.r.l. può aver luogo solo decorsi 60 giorni dall'iscrizione della delibera assembleare nel Registro delle imprese e a condizione che nel suddetto termine nessun creditore abbia presentato opposizione. Come chiarito dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti (Delibera n. 19/SSRRCO/QMIG/2022), l'operazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, comma 3 del Testo Unico delle Società Pubbliche e pertanto la presente delibera non deve essere trasmessa alla Corte dei Conti per il necessario parere, né al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I soci che non consentono al cambiamento di società possono esercitare il diritto di recesso.

Venendo ai motivi della trasformazione, nella relazione illustrativa il consiglio di amministrazione ha precisato che pur mantenendo le funzioni sin qui svolte secondo il modello dell'in house providing, la perdita della natura consortile consentirebbe alla società di poter disporre dei dividendi derivanti dalla partecipazione in Unimercatorum (nella quale detiene una partecipazione del 33%) che finora non ha potuto distribuire. Con l'occasione vengono portate alcune modifiche allo statuto per renderlo più aderente alle previsioni del Testo Unico delle Società Pubbliche e al modello dell'in house providing.

Si riportano di seguito le modifiche più significative dello statuto, escludendo gli articoli che restano invariati o per i quali la modifica consiste solo in un cambio di numerazione:

Testo vigente	Testo dopo la modifica
Articolo 1 - Denominazione E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camera s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")	Articolo 1 - Denominazione E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camera s.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")
Articolo 2 - Natura La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. La Società	Articolo 2 - Natura La Società è costituita ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del codice civile ed è Società in house a controllo pubblico secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. La Società è a capitale interamente pubblico ed è

Testo vigente	Testo dopo la modifica
è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati. L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale. Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.	una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei Soci. L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei Soci. In particolare, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni controllanti socie. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale. Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.
Articolo 5 - Oggetto sociale La Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai consorziati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui	Articolo 5 - Oggetto sociale La Società realizza le iniziative decise dai soci per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del

Testo vigente	Testo dopo la modifica
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, di formazione, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo. La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.	Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, di formazione, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo. La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.
Articolo 7 - Soci In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.	Articolo 7 - Soci In ragione delle finalità della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.
Articolo 9 - Contributi Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento è proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo previo preventivo parere conforme espresso dal Comitato per il Controllo Analogico.	Articolo soppresso
Articolo 10 - Recesso Il Socio che intende recedere deve	Articolo 9 - Recesso Il Socio che intende recedere deve

Testo vigente	Testo dopo la modifica
comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società. Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente sulla base del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.	comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente. L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società. Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio recedente in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei Soci. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

Testo vigente	Testo dopo la modifica
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo caso l'articolo 2482 del codice civile. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
Articolo 11 - Organi sociali Sono organi della Società: l'Assemblea; l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico; l'Organo di Controllo. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.	Articolo 10 - Organi sociali Sono organi della Società: l'Assemblea; l'Organo Amministrativo l'Organo di Controllo. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
Articolo 12 - Decisioni dei Soci Sono riservate alla competenza dei Soci: la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo; l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili; la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo; la nomina dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico; la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;	Articolo 11 - Decisioni dei Soci Sono riservate alla competenza dei Soci: la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo; l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili; la determinazione della tipologia dell'Organo Amministrativo; la nomina dell'Amministratore Unico ovvero dei componenti, dopo averne determinato il numero, del Consiglio di Amministrazione, con determinazione dei relativi compensi; la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice-Presidente;

Testo vigente	Testo dopo la modifica
la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salva la facoltà prevista all'articolo 23 dello Statuto; la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 24 dello Statuto; le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci; la definizione dei contributi a carico dei Soci e le relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9 dello Statuto. Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.	la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi compensi, salva la facoltà prevista all'articolo 22 dello Statuto; la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto; le modificazioni dell'atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci. Le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare. Le decisioni che riguardano la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili e le modificazioni dell'atto costitutivo, sono adottate previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Analogo.
Articolo 17 - Organo Amministrativo La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. Gli Amministratori, in caso di organo	Articolo 16 - Organo Amministrativo L'Organo Amministrativo è costituito di norma dall'Amministratore Unico. L'Assemblea con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta

Testo vigente	Testo dopo la modifica
collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di organo collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente potrà essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 11 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione. L'Amministratore Unico, ovvero gli Amministratori, in caso di Organo Collegiale, durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di Organo Collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di Organo Collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. In caso di Organo Collegiale la carica di Vice-Presidente può essere attribuita, ove ritenuto necessario, esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
Articolo 18 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con	Articolo 17 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni dell'Organo Amministrativo In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in

Testo vigente	Testo dopo la modifica
telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed	capo al Collegio Sindacale. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario. In caso di Organo Collegiale, il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

Testo vigente	Testo dopo la modifica
il segretario verbalizzante. In presenza di Organo Amministrativo individuale, l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo in capo al Collegio Sindacale. In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera di un segretario.	audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello di colui che presiede. Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario e si considera quale luogo fisico dove si svolge l'adunanza quello dove si trovano fisicamente insieme il Presidente ed il segretario verbalizzante.
Articolo 21 - Firma e rappresentanza sociale La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. La firma del Vice-Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.	Articolo 20 - Firma e rappresentanza sociale La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano all'amministratore unico ovvero, in caso di organo Collegiale, al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione. La firma del Vice-Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
Articolo 23 - Organo di Controllo L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti. Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre)	Articolo 22 - Organo di Controllo L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti. Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre)

Testo vigente	Testo dopo la modifica
membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. All'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico.	membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. In caso di organo di controllo collegiale, all'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 24 - Comitato per il Controllo Analogo Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze del Sistema Camerale è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni di sistema individuati. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.	Articolo 23 - Comitato per il Controllo Analogo Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci e per l'esercizio del controllo analogo richiesto dalla legge per le società che operano secondo il modello dell'in house providing, è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei Soci. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 ultimo comma, il Comitato per il Controllo Analogo, in particolare, verifica l'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici, richiede documentazione all'Organo Amministrativo sullo svolgimento dell'attività della Società, esprime pareri in ordine

Testo vigente	Testo dopo la modifica
Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogico.	alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo Amministrativo, può richiedere all'Organo Amministrativo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con l'obbligo per l'Organo amministrativo di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato. Il Comitato per il Controllo Analogico è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Per la specifica votazione dei componenti del Comitato per il Controllo Analogico ogni Socio, in occasione dell'Assemblea di nomina, esprime un solo voto qualunque sia il numero delle quote di cui è titolare. La nomina dei componenti è approvata con deliberazione a maggioranza assoluta dei Soci. Nella votazione successiva alla prima, in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta, la deliberazione è approvata con la maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile. Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogico, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate. Con apposito regolamento interno sono

Testo vigente	Testo dopo la modifica
	disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.
Articolo 26 - Bilancio Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 14 del presente statuto. In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.	Articolo 25 - Bilancio Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 13 del presente statuto.
	Articolo 26 - Destinazione degli utili La decisione dei Soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili. In considerazione della natura della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria, reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea ovvero potranno essere distribuiti ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta. Il pagamento degli utili sarà effettuato nel termine che sarà fissato dai Soci.

Testo vigente	Testo dopo la modifica
Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Autonoma adottato. Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale Autonoma in conformità del suo Regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.	Articolo 28 - Conciliazione e arbitrato Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma Sviluppo e Territorio e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Speciale adottato. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale di arbitrato e conciliazione summenzionata. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale in conformità del suo Regolamento. Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Segue un breve confronto, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

RICORDATO che la Camera è socia di Sistema Camerale Servizi s.c.r.l., con una quota di € 3.338,00 (corrispondente allo 0,0832% del capitale sociale);

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 12.11.2025 ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. n. 0039180/E del 29.09.2025);

VISTA la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno (ns. prot. 0039200/E del 29.09.2025);

VISTO lo statuto di Si.Camera s.c.r.l.;

VISTO l'art. 2500 octies del codice civile;

CONDIVISE le motivazioni in ordine all'opportunità di trasformare la società da consortile a società a responsabilità limitata;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 111 del 4.12.2024 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Si.Camera s.c.r.l. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea dei soci di Si.Camera s.c.r.l, convocata per il giorno 12.11.2025;
- di approvare la trasformazione di Sistema Camerale Servizi – in forma abbreviata Si.Camera – da s.c.r.l. società consortile a responsabilità limitata a s.r.l. società a responsabilità limitata.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.